

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Bruno Casciari Presidente
- dott. Caterina Passarelli Giudice
- dott. Alberto Valle Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 lf presentato da

[REDACTED]

Contro

Fallimento [REDACTED] srl in liquidazione

letti gli atti e i documenti prodotti;


sentite le parti all'udienza del 14/2/14,

osserva

[REDACTED] chiede l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 cc della somma di € 29.636,58 lordi a titolo di TFR, somma dalla quale per un mero rifiuto aveva detratto gli acconti di € 16.000,00, riferiti invece un precedente credito corrispondente alla busta paga di settembre 2012. Lamenta, in ogni caso, che l'importo ammesso dal Giudice Delegato, pari a €. 6.844,56, non tiene conto che gli acconti dovevano considerarsi al lordo.

L'opposizione merita accoglimento con riferimento alla domanda subordinata.

Infatti, in relazione alla domanda principale di ammissione del credito per € 29.636,58, questa è senz'altro inammissibile posto che la domanda era chiaramente rivolta alla ammissione del credito in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 cc della



Fallimenti e Società.it

somma di € 13.636,58, quale importo risultante dalla differenza tra l'importo dovuto per TFR di € 29.636,58 e gli acconti ricevuti, pari a € 16.000,00 (v. doc. 1 cur.).

In relazione alla domanda subordinata, va osservato che la detrazione appena riportata deve essere fatta tra importi omogenei per cui gli acconti, pari a € 16.000,00, vanno considerati al lordo delle ritenute d'acconto e, come tali, detratti dal TFR dovuto, pari a € 29.636,58. Nè può dirsi che il piano di rateizzazione facesse riferimento ad acconti versati al netto delle imposte erariali, in quanto nulla è detto in tal senso nel piano (v. all.2 cur.)

Ne consegue che, in accoglimento della domanda subordinata, a modifica del provvedimento del giudice delegato, deve essere ammesso l'importo di € 13.636,58 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c.

Le spese processuali vanno liquidate tenuto conto della parziale soccombenza,

pqm

Accoglie l'opposizione nella domanda subordinata e, per l'effetto, a modifica dello stato passivo reso esecutivo in data 22/10/13, così dispone:

"Ammette l'importo di € 13.636,58 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 cc".

Condanna il Fallimento alla rifusione a favore di [redacted] delle spese processuali, liquidate forfettariamente in € 1.500,00, oltre Iva e epa.

Ordina la corrispondente variazione dello stato passivo.

Si comunichi.

Treviso, 11-8-2014

Il Giudice/Relatore

Caterina Passarelli

IL CANCELLIERE

Pierina DALT

DEPOSITO IN CANCELLERIA

TREVISO

11-8-14
IL CANCELLIERE
Pierina DALT

Il Presidente